



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE FORFETTIZZATE E SU CHIAMATA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA ULSS N° 7 PEDEMONTANA DI NATURA EDILE
LOTTO 1: SEDI OSPEDALIERE;
LOTTO 2: SEDI DISTRETTUALI DEI DISTRETTI 1 E 2

SC

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1 e LOTTO 2

NOME FILE	REV.	DATA	MOTIVO EMISSIONE:	REDAZ.	VERIF.	APPROV.
CART_SC_L1+L2.DWG	01	Maggio/2022	Revisione testo			


Responsabile UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali (RUP):

Ing. Daniele Panizzo
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
 Via dei Lotti, 40 - 36061
 Bassano del Grappa (VI)

Data: Maggio 2022

Progettisti:

Geom. Carlo Trivillin
 Ing. Matteo Alberton
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Coord. Sicur.:

Lotto 1
 P.i. Paolo Campana

Lotto 2
 P.i. Cristiano Briata

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Direttore dei Lavori:

Lotto 1
 Geom. Alberto Mosele

Lotto 2
 P.i. Cristiano Briata
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Collaboratori:

Geom. Simone Bordignon
 Geom. Emanuele Lanaro
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

	REGIONE DEL VENETO	Reg. Int. n.
	AZIENDA ULSS N.7 - PEDEMONTANA	del
	Via dei Lotti n. 40 – 36061 Bassano del Grappa (Vicenza)	
	Cod. Fisc/Part.IVA 00913430245	
	CUP:	
	CIG:	
	OGGETTO: LOTTO - Accordo quadro per le attività manutentive ordinarie a canone,	
	straordinarie ed extra canone ed interventi di manutenzione straordinaria edile presso gli	
	immobili dell’Azienda ULSS 7 – Pedemontana.	
	APPALTATORE:	
	IMPORTO A BASE D’ASTA: €=, di cui €= per oneri per la sicurezza	
	non soggetti a ribasso.	
	RIBASSO OFFERTO:%.	
	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: €=, di cui €= per oneri per la	
	sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così costituito:	
	○ €= (di cui €= per oneri per la sicurezza) per attività manutentiva	
	ordinaria a canone;	
	○ €= (di cui €= per oneri per la sicurezza) per attività manutentiva	
	straordinaria, extra canone ed interventi di manutenzione straordinaria;	
	L’anno, il giorno (
) del mese di, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di	
	legge,	
	TRA	
	<ul style="list-style-type: none"> l’ing. Daniele Panizzo – Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e 	
	Patrimoniali, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante dott. Carlo	
		1

Bramezza – Direttore Generale dell’Azienda ULSS 7 – Pedemontana con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei Lotti n. 40 - a seguito di delega conferita con provvedimento n. in data, di seguito denominata “Stazione Appaltante” (C.F./P.IVA 00913430245)

- e il sig. nato a (...) il nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta, di seguito denominata “Appaltatore” (Cod. Fisc. e P. IVA);

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con provvedimento n. in data è stato approvato il progetto dell’ “Accordo quadro per l’affidamento delle attività manutentive ordinarie a canone, straordinarie ed extra canone ed interventi di manutenzione straordinaria edile presso gli immobili dell’Azienda ULSS 7 – Pedemontana – Lotto, per l’importo a base d’appalto di €= per il lotto 1 ed €= per il lotto 2;
- che con il medesimo provvedimento è stato dato avvio alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76 convertito con L. n. 120/20, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del citato D.Lgs. n. 50/16;
- che con provvedimento n.in dataè stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei due lotti con i due operatori economici, uno per il Lotto 1 – Ospedali e uno per il Lotto 2 – Sedi territoriali, per l’affidamento delle attività ordinarie a canone, attività straordinarie ed extra canone ed interventi di manutenzione straordinaria edile presso gli immobili dell’Azienda ULSS 7 - Pedemontana – con l’utilizzo del sistema informatico Sintel, a favore dell’....., per il Lotto....., per l’importo netto contrattuale di €=, di cui €= per oneri per la

	sicurezza, così determinato:	
	<ul style="list-style-type: none"> • €= (di cui €= per oneri per la sicurezza) per le attività 	
	manutentive ordinarie a canone;	
	<ul style="list-style-type: none"> • €= (di cui €= per oneri per la sicurezza) per le attività 	
	straordinarie ed extra canone, interventi di manutenzione straordinaria edile;	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA	
	ARTICOLO 1	
	<i>(Disposizioni generali sul contratto)</i>	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;	
	2. Il presente contratto definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e alle	
	modalità di affidamento da parte della Stazione Appaltante dei singoli interventi	
	manutentivi ordinari e straordinari di natura edile ed affini, oggetto dell'Accordo.	
	3. L'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei	
	confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di	
	lavori di manutenzione per un quantitativo minimo predefinito.	
	4. L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli	
	interventi di manutenzione straordinaria che la Stazione Appaltante, in attuazione	
	dell'Accordo Quadro, deciderà di affidargli, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria	
	a canone indicati nel Capitolato Tecnico, come integrati nell'offerta tecnica presentata in	
	sede di gara.	
	ARTICOLO 2	
	<i>(Oggetto del contratto)</i>	
	1. Tutte le attività manutentive atte a garantire un adeguato sistema di conservazione e	
	mantenimento del patrimonio immobiliare.	

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| 2. | Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed affini, sono da affidarsi all'Appaltatore, previo invio di appositi Ordini di Lavoro, finalizzati al perfetto mantenimento e stato di efficienza degli immobili; | |

ARTICOLO 3

(Durata del contratto)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Il presente Accordo Quadro avrà la durata massima di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e non potrà comportare per la Stazione Appaltante un impegno finanziario superiore allo stanziamento di bilancio fissato dall'importo posto a base di gara. | |
| 2. | Dalla data di consegna delle strutture oggetto del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali. | |
| 3. | Alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo di tre mesi, l'Appaltatore si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro della nuova Ditta e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla Stazione Appaltante nel passaggio delle consegne. | |
| 4. | Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile, specificatamente previsto nel rispettivo Ordine di lavoro applicativo. | |

ARTICOLO 4

(Ammontare del contratto e anticipazione)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | L'importo del contratto ammonta a complessivi €=, oltre all'IVA, di cui €=, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. | |
| 2. | Si computeranno nel suddetto importo tutti gli interventi affidati con i singoli Ordini di Lavoro esecutivi del presente contratto, comprensivi degli oneri per la sicurezza, degli ulteriori interventi manutentivi necessari e la realizzazione di singole opere o interventi | |

secondo quanto specificatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I lavori ricompresi nel contratto sono ascrivibili alla seguente categoria di opere generali:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Importo a base di gara	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo aggiudicazione
Edifici Civili e Industriali	OG1	SI			
Totale					

4. L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente contratto, saranno richiesti con specifici ordini di lavoro dalla Stazione Appaltante e dei lavori di manutenzione come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei limiti definiti dal presente contratto, integrati dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. Per i lavori oggetto del presente contratto è prevista la corresponsione, a favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., previa costituzione di garanzia fideiussoria.

6. L'Accordo Quadro è finanziato con fondi pubblici anticipati dall'Azienda Sanitaria.

7. Il contratto d'appalto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee) D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 5

(Allegati del contratto e rinvio alla normativa vigente)

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- Progetto posto a base di gara;
- Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- Offerta Tecnica prodotta in gara;

- Offerta economica prodotta in gara;

2. L'Elenco Prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni dell'Accordo Quadro è costituito dai seguenti listini:

- Elenco Prezzi Unitari – Opere Edili – Prezziario DEI 2021;
- Elenco Prezzi Unitari – Prezziario Regione Veneto - anno 2022 approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale;
- Elenco Prezzi Unitari – integrativo Stazione Appaltante;

In mancanza del prezzo negli elenchi sopra citati, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/10. Anche a detti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento Generale approvato con DPR n. 207/10, per quanto applicabile, nonché al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

ARTICOLO 6

(Definizione dei singoli interventi di manutenzione)

A. Attività di manutenzione ordinaria (a canone) comprende:

Manutenzione ordinaria su guasto, o a richiesta, necessaria a mantenere in perfetto stato di efficienza le strutture aziendali oggetto dell'Appalto;

Manutenzione programmata e predittiva che prevede l'esecuzione delle attività finalizzate alla manutenzione delle varie componenti edilizie degli immobili indicati per il Lotto, comprendenti le operazioni necessarie per mantenere in efficienza le strutture aziendali oggetto dell'Appalto;

Le attività minime di manutenzione ordinaria programmata, su guasto o a chiamata, le attività di manutenzione, secondo le direttive del Servizio Tecnico Aziendale nonché del

	direttore dei lavori. Il concetto di manutenzione ricomprende tutte le attività minime atte	
	a garantire l'Azienda ULSS da ogni rischio proveniente dal sistema edificio. L'attività	
	sarà svolta dal personale del Presidio Tecnologico.	
	Attivazione di un Call Center per l'assistenza ai fini dell'inserimento delle richieste di	
	intervento nell'applicativo RicManWeb della ditta GPI ed inoltre delle stesse alla	
	Direzione dei Lavori;	
	Reperibilità 24 ore su 24/365 giorni all'anno;	
	Le prestazioni occasionali in economia richieste dalla Stazione Appaltante e svolte da	
	personale diverso da quello facente parte del presidio fisso, per un monte ore / mese pari	
	a 30 (trenta);	
	Le parti di ricambio/componenti impiegati durante la esecuzione delle attività di	
	manutenzione ordinaria necessarie al ripristino della normale funzionalità dell'opera e di	
	qualsiasi valore economico esse siano, resteranno compensate nel canone forfettizzato	
	indicato nell'Elenco Prezzi Integrativo.	
	(Per il Lotto 1 – Ospedali - Sede di Santorso Attività di manutenzione ordinaria su	
	guasto o a richiesta necessaria a mantenere in perfetto stato di efficienza un determinato	
	elenco di arredi e attrezzature con una serie di attività da svolgersi come meglio	
	specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<u>B. Attività di manutenzione straordinaria ed extra canone, compensata a misura, che</u>	
	<u>comprende:</u>	
	Il servizio di sgombratura della neve dalle sedi aziendali, compreso il servizio di	
	reperibilità;	
	Il servizio di espurgo pozzi neri e o bonifica di pozzi o letti drenanti, condotte fognarie e	
	quant'altro;	
	Interventi di manutenzione straordinaria ed extra canone quali: riparazioni straordinarie	

eseguite su guasto o a richiesta delle varie componenti costituenti il sistema edificio che comportino la sostituzione di parti rilevanti dello stesso, interventi di manutenzione straordinaria per modifiche dei fabbricati, per innovazioni, richieste puntuali per la riparazione di atti vandalici o guasti conseguenti all'uso improprio delle strutture da parte di utenti o personale.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed extra canone fino al raggiungimento di una franchigia pari a netti €. 1.500,00.=, IVA esclusa, (per singolo intervento saranno a carico dell'Appaltatore). Qualora l'attività eseguita dovesse complessivamente (manodopera e materiale) superare la soglia della franchigia fissata in netti €. 1.500,00.=, Iva esclusa, all'Appaltatore verrà riconosciuta la differenza tra il valore effettivo dell'intervento ed il valore della franchigia.

C. Interventi di manutenzione straordinaria – Lavori:

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, modifica, ampliamento anche parziale e adeguamento normativo di natura edile, dei fabbricati e degli edifici e complessi edilizi di proprietà e in uso all'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, che comprendano:

opere edili e affini;

opere da falegname, stuccatore, pittore, pavimentista, impermeabilizzatore, serramentista, tetti e coperture, fabbro e carpentiere, bonifica da amianto, ecc.;

ripristini di demolizioni eseguite da terzi per posa o modifiche di impianti tecnologici di varia natura (elettrici, meccanici, speciali, fonia/dati, gas medicali, ecc.);

ogni altra lavorazione e fornitura di natura edile, anche specialistica, necessaria a rendere l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte come previsto negli elaborati progettuali.

- lavori di ripristino conservativo strutturale ed impiantistico;
- manutenzione straordinaria ad edifici, impianti ed aree esterne.

1. La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore, secondo le proprie necessità, l'esecuzione dei necessari interventi mediante l'emissione di Ordini di Lavoro.

ARTICOLO 7

(Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione)

1. L'affidamento all'Appaltatore dei singoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed affini avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente contratto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, concluso con un unico operatore economico, per il Lotto n.....

2. L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, avverrà mediante appositi Ordini di Lavoro inviati dall'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali della Stazione Appaltante, che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'Appaltatore. In un unico Ordine di Lavoro potranno essere accorpati più interventi.

3. In detti Ordini di lavoro saranno indicati:

- ubicazione dei lavori da eseguire;
- oggetto dei lavori;
- termine di inizio e termine per l'ultimazione ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
- data di emanazione, numero d'ordine, firma del Direttore dei Lavori;
- importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza;
- sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento.

4. Per i lavori di somma urgenza si procede ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/16.

5. In caso di interventi urgenti, questi verranno attivati con una richiesta telefonica, alla quale farà seguito l'Ordine di Lavoro con le specifiche essenziali, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico.

6. L'Appaltatore dovrà eseguire la manutenzione ordinaria programmata svolgendo le prestazioni minime previste nel Capitolato Tecnico, integrate con le prestazioni migliorative offerte in sede di gara e prodotte con l'offerta tecnica.

7. L'Appaltatore dovrà eseguire la manutenzione ordinaria programmata svolgendo le prestazioni previste nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

ARTICOLO 8

(Esecuzione dei singoli interventi di manutenzione)

1. L'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei successivi Ordini di lavoro esecutivi dell'Accordo Quadro.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dai singoli Ordini di Lavoro, la Stazione Appaltante potrà di volta in volta individuare ulteriori interventi manutentivi necessari e non programmati, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire in conformità alle indicazioni della Stazione Appaltante. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Stazione Appaltante, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

4. L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolgendo le attività e prestazioni previste nel Capitolato Tecnico Prescrizioni Generali e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. L'Appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la

programmazione iniziale, per esigenze connesse all'erogazione del servizio sanitario pubblico o, comunque, per subentrare esigenze legate alla programmazione aziendale.

6. La regolare esecuzione dei singoli interventi dovrà risultare:

- da apposita controfirma sull'ordine di lavoro dell'Appaltatore attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e la loro regolare esecuzione;
- dal certificato di regolare esecuzione per i singoli ordini di lavoro relativi ad interventi straordinari di una certa complessità;
- dal collaudo finale dell'Accordo Quadro;

7. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti, con applicazione delle migliori offerte in sede di gara.

ARTICOLO 9

(Migliorie offerta tecnica)

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga all'applicazione di tutte le migliori previste nell'offerta tecnica di gara, che si intende quale parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegata.

ARTICOLO 10

(Cauzione definitiva)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo di €.=, così ridotta a seguito dell'applicazione dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata da

2. Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

Stazione Appaltante.

3. La cauzione garantisce l'impegno dell'Appaltatore ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi di manutenzione oggetto del presente contratto e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11

(Penali)

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli ordini di lavoro, nonché per le inadempienze indicate all'art. 53 del Capitolato Tecnico sarà applicata all'Appaltatore una o più penali. La sommatoria di tali penali non potrà, comunque, superare il dieci per cento dell'importo contrattuale.

2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione direttamente sul pagamento relativo al SAL interessato ovvero sul SAL successivo.

ARTICOLO 12

	<i>(Risoluzione del contratto)</i>	
	1. La Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, nei casi previsti dalla legislazione vigente e dalle condizioni indicate all'art. 56 del Capitolato Tecnico Prescrizioni Generali;	
	2. La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo.	
	3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.	
	4. La risoluzione del contratto è causa ostativa all'affidamento di ulteriori interventi di manutenzione.	
	5. Nel caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro contratto, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara per il lotto specifico oggetto del presente contratto, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;	
	ARTICOLO 13	
	<i>(Subappalto)</i>	
	1. Le attività manutentive ordinarie a canone, straordinarie extra canone e gli interventi di manutenzione straordinaria edile, oggetto del presente contratto possono essere subappaltati con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo l'art. 63 del Capitolato Tecnico Prescrizioni Generali.	
	ARTICOLO 14	
	<i>(Tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della L. n. 136/10.

2. Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto sono i seguenti:

○ Codice IBAN:;

○ Codice IBAN:;

3. I soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti sono:

○;

○

4. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.

1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivante

dell'attuazione del contratto siano eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico

bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente

competente.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento alle disposizioni di legge, le

fatture emesse dall'Appaltatore devono riportare:

• CIG;

• CUP;

• Conti Correnti Dedicati;

• Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- Codice Univoco Ufficio:

7. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i sub contrattisti della filiera relativa al presente atto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15

(Compensi e modalità di pagamento)

1. Ciascun intervento di manutenzione sarà retribuito a "misura".
2. Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
3. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento secondo le modalità indicate dall'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/13 così come modificato dall'art. 66/14, la fattura prodotta a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento dovrà essere in formato elettronico.

ARTICOLO 16

(Revisione dei prezzi)

1. I prezzi posti a base di gara al netto del ribasso offerto in sede di gara si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere che l'Appaltatore debba sostenere per dare i lavori finiti.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice è prevista la revisione dei prezzi, fermo restando quanto disposto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1.

ARTICOLO 17

(Cessione del contratto e del credito)

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto o parti di esso.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e la cessione del credito sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 18

(Polizza assicurativa per rischi da esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha prodotto la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale di €.=, di cui €.=, per opere preesistenti ed €.= per le nuove opere.
2. Tale polizza assicura la Stazione Appaltante anche per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione con un massimale di €.=.
3. La polizza assicurativa è stipulata nella forma "contractors all risks" (C.A.R.) e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate derivanti dall'approvazione di lavori aggiuntivi affidati, a qualsiasi titolo, all'Appaltatore.

ARTICOLO 19

(Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità)

1. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle clausole derivanti dal Protocollo di legalità, sottoscritto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Appaltatore è obbligato, ad inizio lavori, a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco di tutte le imprese coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell'esecuzione dei lavori, a titolo di subappaltatori e subcontraenti, con riguardo alle forniture e ai servizi considerati

“sensibili”.

3. Si procederà alla risoluzione automatica del presente accordo, a seguito dell'esito interdittivo dell'informativa antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

4. Sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'Appaltatore è obbligato a nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere.

ARTICOLO 20

(Domicilio Legale)

1. L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente appalto, presso l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – Via dei Lotti n. 40 – Bassano del Grappa.

ARTICOLO 21

(Accordo Bonario e Definizione delle Controversie)

1. In materia di accordo bonario si rinvia a quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

ARTICOLO 22

(Risoluzione del contratto)

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro al verificarsi delle situazioni previste dall'art. 56 del Capitolato Tecnico Prescrizioni Generali.

ARTICOLO 23

	<i>(Norme di Sicurezza e Prevenzione)</i>	
	1. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.	
	2. L'Appaltatore si obbliga a predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione alle lavorazioni, al personale ed alle attrezzature utilizzate, come anche riportato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.	
	ARTICOLO 24	
	<i>(Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro)</i>	
	4. La sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, ancorchè non materialmente inclusi, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto.	
	ARTICOLO 25	
	<i>(Informativa e Responsabile Interno del Trattamento dei Dati Personali)</i>	
	1. L'"Appaltatore" da atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/79 (di seguito GDPR).	
	Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/79 (di seguito GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda ULSS per le seguenti finalità:	
	• eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempire, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste;	
	• adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,	
		18

	regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestire l'eventuale contenzioso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. 	
	Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela	
	della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno	
	conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali	
	adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi	
	vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il	
	conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi	
	legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar	
	luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere	
	correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà	
	svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la	
	massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.	
	Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno	
	essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive	
	mansioni.	
	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede	
	legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).	
	ARTICOLO 26)	
	(Clausola di riservatezza)	
	Per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore non è tenuto a svolgere per conto della	
	Stazione Appaltante operazioni di trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione	
	dei dati personali.	
	Nell'adempimento delle proprie obbligazioni, l'Appaltatore potrebbe tuttavia venire a	

conoscenza di dati personali trattati dalla Stazione Appaltante in qualità di titolare e, più in generale, di informazioni dallo stesso detenute.

L'Appaltatore si impegna quindi a considerare come riservate tutte le informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto e, conseguentemente, a non comunicarle a terzi, né a trattarle in altro modo.

L'Appaltatore si impegna altresì ad estendere tale obbligo di riservatezza a tutti i collaboratori di cui volesse avvalersi a qualsivoglia titolo per l'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante, la violazione della presente clausola lo espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

ARTICOLO 27)

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

2. In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere i lavori pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del contratto, fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 28

(Spese Contrattuali, Imposta e Tasse)

1. Tutte le spese del presente Atto e dallo stesso derivanti sono a carico dell'Appaltatore il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'atto medesimo sono soggetti ad IVA.

	S'invoca per quest'atto, soggetto ad IVA, l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura	
	fissa prevista dall'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131.	
	2. Si da atto che l'Imposta di Bollo è assolta in modo virtuale – Autorizzazione del Ministero	
	delle Finanze – Dipartimento Entrate – Sezione Staccata di Vicenza n. 18595/98, Rep. n. 7	
	in data 30/10/1998.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	APPALTATORE	STAZIONE APPALTANTE
	Il Legale Rappresentante	Il Delegato
	Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che	
	il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua parte e, pertanto,	
	con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificatamente le seguenti	
	clausole:	
	art. 2 <i>Oggetto del contratto</i>	
	art. 3 <i>Durata del contratto</i>	
	art. 4 <i>Ammontare del contratto e anticipazione</i>	
	art. 5 <i>Allegati del contratto e rinvio alla normativa vigente</i>	
	art. 6 <i>Definizione dei singoli interventi di manutenzione</i>	
	art. 7 <i>Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione</i>	
	art. 8 <i>Esecuzione dei singoli interventi di manutenzione</i>	
	art. 9 <i>Migliorie offerta tecnica</i>	
	art. 11 <i>Penali</i>	
	art. 12 <i>Risoluzione del contratto</i>	
	art. 15 <i>Compensi e modalità di pagamento</i>	
	art. 16 <i>Invariabilità dei prezzi</i>	

art. 19 *Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità*

art. 22 *Risoluzione del contratto*

art. 24 *Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro*

art. 26 *Clausola di riservatezza*

art. 28 *Spese Contrattuali, Imposta e Tasse*

APPALTATORE

STAZIONE APPALTANTE

Il Legale Rappresentante

Il Delegato

Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente